

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è così modificato:

(1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nello Yemen, tra cui:

- a) atti che ostacolano o compromettono il buon esito della transizione politica, come specificato nell'iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e nell'accordo sul relativo meccanismo di attuazione;
- b) atti che impediscono con la violenza di applicare le conclusioni della relazione finale della conferenza globale sul dialogo nazionale o attacchi alle infrastrutture chiave;
- c) la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nello Yemen, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l'impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale;
- d) atti che violano l'embargo sulle armi imposto dall'articolo 1 della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»;

(2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

- a) la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all'articolo 1 bis;
- b) lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche,

alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell'UNSCR 2140 (2014) e dell'UNSCR 2216 (2015).»;

(3) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3 bis, 4, 5, 6 e 7;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ

20CE0951

